

**Comune di MONTEMAGNO**

**Provincia di ASTI**

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta  
Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 08 del 21.05.2014**

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<b>Art. 2</b>	<i>Presupposto</i>	
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetto attivo</i>	
<b>Art. 4</b>	<i>Componenti del tributo</i>	
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	
<b>Art. 5</b>	<i>Norma di rinvio / oggetto del titolo</i>	
<b>Art. 6</b>	<i>Presupposto del tributo</i>	
<b>Art. 7</b>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione</i>	
<b>Art. 8</b>	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 9</b>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	
<b>Art. 10</b>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
<b>Art. 11</b>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
<b>Art. 12</b>	<i>Riduzione per i terreni agricoli</i>	
<b>Art. 13</b>	<i>Aliquote e detrazioni</i>	
<b>Art. 14</b>	<i>Detrazione per l’abitazione principale</i>	
<b>Art. 15</b>	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>	
<b>Art. 16</b>	<i>Esenzioni</i>	
<b>Art. 17</b>	<i>Quota statale del tributo</i>	
<b>Art. 18</b>	<i>Versamenti</i>	
<b>Art. 19</b>	<i>Dichiarazione</i>	
	<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</b>	
<b>Art. 20</b>	<i>Presupposto</i>	
<b>Art. 21</b>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
<b>Art. 22</b>	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 23</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 24</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 25</b>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
<b>Art. 26</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	
<b>Art. 27</b>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	
<b>Art. 28</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<b>Art. 29</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<b>Art. 30</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
<b>Art. 31</b>	<i>Piano finanziario</i>	
<b>Art. 32</b>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<b>Art. 33</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 34</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 35</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	

<b>Art. 36</b> -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 37</b> -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<b>Art. 38</b> -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<b>Art. 39</b> -	<i>Zone non servite</i>	
<b>Art. 40</b> -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 41</b> -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 42</b> -	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
<b>Art. 43</b> -	<i>Altre agevolazioni</i>	
<b>Art. 44</b> -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<b>Art. 45</b> -	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
<b>Art. 46</b> -	<i>Tributo giornaliero</i>	
<b>Art. 47</b> -	<i>Tributo provinciale</i>	
<b>Art. 48</b> -	<i>Riscossione</i>	
	<b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b>	
<b>Art. 49</b> -	<i>Presupposto e finalità</i>	
<b>Art. 50</b> -	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 51</b> -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 52</b> -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
<b>Art. 53</b> -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
<b>Art. 54</b> -	<i>Aliquote del tributo</i>	
<b>Art. 55</b> -	<i>Detrazioni</i>	
<b>Art. 56</b> -	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	
<b>Art. 57</b> -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
<b>Art. 58</b> -	<i>Versamento del tributo</i>	
<b>Art. 59</b> -	<i>Importi minimi</i>	
	<b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<b>Art. 60</b> -	<i>Dichiarazione</i>	
<b>Art. 61</b> -	<i>Dichiarazione TARI</i>	
<b>Art. 62</b> -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<b>Art. 63</b> -	<i>Funzionario responsabile</i>	
<b>Art. 64</b> -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<b>Art. 65</b> -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<b>Art. 66</b> -	<i>Accertamento con adesione</i>	
<b>Art. 67</b> -	<i>Riscossione coattiva</i>	
<b>Art. 68</b> -	<i>Importi minimi</i>	
<b>Art. 69</b> -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<b>Art. 70</b> -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<b>Art. 71</b> -	<i>Norma di rinvio</i>	
<b>Art. 72</b> -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Montemagno (AT), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

*Commento: il presente articolo specifica l'oggetto del regolamento, individuandolo nell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013. Si precisa che il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (espressamente richiamato nella disciplina della IUC dal'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446"), il quale disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate, in base alla quale i comuni e le province possono dettagliare la disciplina di legge ed anche derogare alla stessa, nel rispetto dei limiti imposti dallo stesso articolo (soggetti passivi, fattispecie imponibili, aliquota massima). Viene altresì precisato che per tutto quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

### **ART. 2**

#### **PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

*Commento: la norma richiama il presupposto dell'imposta unica comunale, così come definito dall'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, evidenziando il suo carattere composito. Infatti, l'imposta unica comunale non è in realtà un tributo unitario bensì la somma di tre differenti prelievi, aventi caratteristiche e discipline in buona parte autonome.*

*Sul punto non sono operate modifiche, stante il limite in proposito imposto dalla potestà regolamentare dall'art. 52 del D.Lgs 446/97.*

### **ART. 3**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Montemagno per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

*Commento: l'articolo fornisce la definizione del soggetto attivo del tributo, non espressamente previsto dalle disposizioni dei commi 639-704, dell'art. 1, della L. 147/2013. Tuttavia, la soggettività attiva in capo al comune la si ricava indirettamente dalle disposizioni dei commi 639 (l'imposta finanzia anche i servizi comunali), 651-652 (il comune commisura e determina le tariffe), 676-677 (il comune approva le aliquote), 682 (il comune adotta il regolamento del tributo), del comma 684 (la dichiarazione è presentata al comune), 688 (il comune stabilisce il numero e le scadenze del tributo), ecc.*

*Nell'imposta unica comunale non è prevista la norma, presente invece nella Tares e nell'Ici, che disciplinava l'applicazione del tributo nell'ipotesi di immobili siti a cavallo tra due comuni. Si ritiene opportuno non disciplinare tale casistica nel regolamento per evitare possibili profili di violazione dei limiti della potestà regolamentare. Si ritiene che la fattispecie debba essere trattata suddividendo l'immobile soggetto al tributo, secondo gli specifici criteri applicativi (vedasi, per analogia D.M. 30/10/2012, di approvazione delle istruzioni alla dichiarazione IMU).*

#### **ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
  - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
  - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

*Commento: l'articolo riporta quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, evidenziando il carattere tutt'altro che unitario del prelievo. L'imposta unica comunale si presenta piuttosto come un "cappello" che il legislatore ha voluto dare a tre distinti prelievi, appartenenti a categorie tributarie differenti, dovuti da soggetti passivi distinti e soggetti a specifiche norme di disciplina.*

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

*Commento: nel presente titolo viene riportata la disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria. Tenuto conto che l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 recita che “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”, l’imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, nell’art. 13 del D.L. 201/2011, nell’art. 4 del D.L. 16/2013, nell’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e nell’art. 1, commi 707-729, della L. 147/2013. Si ritiene pertanto che, seppure la norma dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, faccia riferimento al “regolamento della IUC”, di cui l’IMU è una delle componenti, sia possibile mantenere separato il regolamento di disciplina dell’IMU, operando nel regolamento IUC un mero rinvio. In alternativa, viene proposto l’intergale recepimento del regolamento IMU all’interno del regolamento IUC, come titolo dello stesso. Nel caso in cui l’ente adotti la prima soluzione, occorrerà riportare nel regolamento IMU anche le disposizioni qui riportate nell’ultimo titolo, come “disposizioni comuni”, ovviamente opportunamente adattate.*

### **ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO**

1. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Montemagno dell’imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Montemagno. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Montemagno in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

*Commento: l’articolo specifica l’oggetto del titolo 2 del regolamento, concernente la disciplina dell’imposta municipale propria, componente patrimoniale della IUC. La norma richiama le fonti di disciplina dell’IMU, che restano ferme ai sensi dell’art. 1, comma 703, della L.147/2013. Viene altresì richiamata la potestà regolamentare del comune, di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/97, espressamente confermata per l’IMU dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011. Il soggetto attivo dell’imposta è identificato dall’art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011. Nella norma si disciplina anche l’ipotesi di immobili situati sul territorio di più comuni. In tale caso, in assenza di una norma analoga a quella vigente nell’ICI che consentiva di corrispondere il tributo solo al comune sul cui territorio insiste la porzione prevalente della superficie dell’immobile, nell’IMU si deve provvedere alla suddivisione del tributo in proporzione alla superficie dell’immobile che insiste nei diversi territori comunali, corrispondendo il tributo a ciascun comune interessato (vedasi anche D.M. 30/10/2012).*

## **ART. 6**

### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

*Commento: l'articolo richiama la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, inserendo le novità riportate dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, il quale ha escluso dall'applicazione dell'imposta l'abitazione principale e relative pertinenze ed altre fattispecie, con decorrenza dal 01/01/2014.*

## **ART. 7**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

*Commento: l'articolo riporta le definizioni dei cespiti imponibili, contenute nell'art. 2 del D.Lgs 504/92, espressamente richiamate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. In relazione ai fabbricati è altresì riportata la definizione contenuta nella lettera a) dell'art. 2 del D.Lgs 504/92, che prevede l'inclusione nell'imposizione sul fabbricato anche dell'area di sedime dello stesso e di quella che ne costituisce pertinenza. Si riporta inoltre la qualificazione di area pertinenziale, mutuata dai principi della Corte di Cassazione (sentenze 25027/2009, n. 19639/2009, 22844/2010, 22128/2010), in virtù dei quali un'area per potersi qualificare come pertinenziale di un fabbricato e sfuggire, quindi, all'autonoma imposizione, deve presentare un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, tale da impedire l'esercizio del diritto edificatorio e che il contribuente adempia all'obbligo di dichiarare la natura pertinenziale dell'area nella denuncia originaria o di variazione.*

*La definizione di area fabbricabile riprende quella dell'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 504/92, specificando inoltre, che un'area è tale anche se inserita solo in uno strumento urbanistico generale adottato e non approvato, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006).*

*Sono inoltre riportate la definizione di terreno agricolo e di abitazione principale, contenute rispettivamente nell'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs 504/92 e nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. In relazione all'abitazione principale viene chiarito che nel caso di due coniugi, non legalmente separati, che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale competono ad entrambi gli immobili (relativamente alla quota di proprietà di ciascuno) a condizione che sia fornita idonea documentazione o altri elementi di prova capaci di dimostrare l'effettività dell'esigenza di mantenere dimore e residenze separate (in senso conforme vedasi la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 3/FL del 18/05/2012).*

## **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

*Commento: l'articolo si limita a confermare i soggetti passivi previsti dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.L. 16/2014. Si ricorda che la definizione dei soggetti passivi è uno dei limiti della potestà regolamentare.*

## **ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

*Commento: Si riporta la definizione delle base imponibile contenuta nell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 201/2011 e dell'art. 5, commi 1 e 3 del D.Lgs 504/92. Poiché, a norma dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 sono soggetti al tributo tutti gli immobili e non solo i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, si specifica che, per tutti gli altri immobili (cd terreni non coltivati), la base imponibile è la stessa prevista per i terreni agricoli. Si rileva, inoltre, la riduzione del moltiplicatore previsto per il reddito dominicale dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75, con decorrenza dal 01/01/2014.*

## **ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei

lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. *Valori venali periodici delle aree edificabili: come da delibera di Consiglio Comunale*

*Commento: si riprende la definizione della base imponibile delle aree fabbricabili prevista dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, nonché quella relativa ai fabbricati in costruzione o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, prevista dal comma 6 del medesimo articolo 5. Con il comma 3 l'ente esercita la potestà regolamentare di individuare dei valori di riferimento per il versamento dell'IMU che, tuttavia, non sono vincolanti, né per il Comune né per il Contribuente. La finalità è la facilitazione nell'adempimento dell'imposta dovuta. In ogni caso, ove l'ente lo reputi opportuno, in conformità con le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si ritiene che, nonostante non sia previsto nella disciplina dell'IMU il richiamo all'espressa facoltà sancita per l'ICI dall'art. 59 del D.Lgs 446/97, rimanga ferma la possibilità di definire i predetti valori non solo a fini meramente indicativi, ma anche allo scopo di autolimitare il potere di accertamento dell'ente, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia.*

## **ART. 11**

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. *Sono esenti i fabbricati collabenti.*

*Commento: l'articolo riprende l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, il quale prevede un abbattimento del 50% dell'imponibile per gli immobili indicati nel medesimo. In particolare, con il comma 2, l'ente esercita la facoltà regolamentare, espressamente prevista dalla norma citata, in virtù della quale "i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione". Nel testo si propone un esempio, liberamente modificabile dagli enti, purché si tratti di situazioni di fabbricati con situazione di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione. Da rilevare che tale ipotesi è differente dai cosiddetti "fabbricati collabenti", vale a dire fabbricati fatiscenti iscritti però nella categoria catastale F/2, privi di rendita. Per quest'ultimi, recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenza n. 5166/2013), in contrasto per la verità con l'orientamento tenuto da molti comuni, ha ritenuto non dovuta l'ICI (oggi l'IMU), neppure relativamente all'area di sedime (con riferimento alla volumetria espressa), poiché trattasi di immobili iscritti al catasto edilizio urbano che avrebbero abbandonato lo stato di "area edificabile". Come accennato tale tesi non è tuttavia condivisa da molti enti, che ritengono invece nella fattispecie applicabile il tributo sull'area edificabile.*

## **ART. 12**

### **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

*Commento: la norma riporta la riduzione prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dal comma 8-bis, dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Si specifica che nel caso di terreni condotti in più comuni, l'agevolazione è calcolata in proporzione al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e rapportata al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Inoltre la norma chiarisce il carattere soggettivo dell'agevolazione, che non si estende pertanto ad eventuali comproprietari che non conducono il fondo. Secondo il Ministero dell'economia e delle finanze l'agevolazione competerebbe anche al caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione discenderebbe dall'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche...". Tuttavia si ritiene di non riportare tale orientamento nel regolamento comunale.*

## **ART. 13**

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360,

ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

*Commento: la determinazione delle aliquote e delle detrazioni compete al Consiglio comunale, il quale, oltre ad attenersi alle limitazioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, può altresì differenziare ulteriormente le aliquote, nel rispetto dei limiti di legge. Viene riportata la norma dell'art. 193 comma 3, del D.Lgs 267/2000, introdotta dall'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, concernente la facoltà di variazione delle aliquote anche dopo la scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio, purché entro l'adozione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, qualora si ravvisino squilibri di parte corrente. Vengono quindi riportate le norme sulla pubblicazione delle deliberazioni IMU contenute nell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.*

#### **ART. 14**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

*Commento: l'articolo riprende la previsione dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011. La detrazione per l'abitazione principale si applica solo alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, tenuto conto che le abitazioni principali appartenenti alle altre categorie sono escluse, a decorrere dal 01/01/2014, dall'IMU. Viene eliminato l'incremento della detrazione previsto, fino al 31/12/2013, in relazione ai figli di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti anagraficamente nell'abitazione, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013.*

*Al comma 2 resta confermata la facoltà per il comune di incrementare la detrazione fino anche a concorrenza dell'imposta dovuta, purché siano mantenuti gli equilibri di bilancio. Tale opzione viene eventualmente esercitata in sede di deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione.*

*La detrazione si estende, in base al nuovo comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, anche alle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, ai quali tuttavia non compete l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Si evidenzia che tali immobili, per i quali non vi era l'obbligo del versamento dell'imposta nell'anno 2013, in virtù del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 102/2013 e dell'art. 1 del D.L. 133/2013, tornano regolarmente soggetti al tributo dal 2014, fatta salva l'ipotesi in cui le abitazioni assegnate non rientrino nella tipologia degli "alloggi sociali", esenti a decorrere dal 01/01/2014.*

*La detrazione non compete più, sempre a decorrere dal 2014, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto escluse dall'IMU.*

## **ART 15 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

## **ART. 16 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (beni merce)
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

*Commento: la norma riprende le esenzioni di legge. In particolare dal 2014 si aggiungono le esenzioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale, a prescindere dal comune di ubicazione, introdotta dall'art. 1, comma 708, L. 147/2013 (fatta eccezione per i soli comuni ubicati nelle Province autonome di Trento e Bolzano ove, con specifica legge provinciale, può essere stabilito l'assoggettamento ad IMU della citata fattispecie, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011), per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui alla lettera i dell'art. 7 del D.Lgs 504/92 (art. 2, comma 3, D.L. 102/2013) e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice non locati (art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, come*

*modificato dall'art. 2, comma 2, D.L. 102/2013). Si ricorda che il comune può prevedere le seguenti altre ipotesi di esenzione:*

- 1. possibilità prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 di deliberare a favore delle organizzazioni sociali non lucrative, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi locali di pertinenza*
- 2. possibilità prevista dall'articolo 4 comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 che consente di prevedere la riduzione e l'esenzione dal pagamento di tributi di competenza nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex ipab) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.*
- 3. ai sensi dell'art. 1, comma 86, L. 549/1995 il Comune può prevedere l'agevolazione fino all'esenzione dal tributo per i fabbricati e gli immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.*

## **ART. 17 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

*Commento: si riprendono le disposizioni sulla quota statale del tributo, vigente dal 01/01/2013, dettate dall'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della L. 228/2012.*

## **ART. 18 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data

del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5,00.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Versamenti contitolari: si considerano regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.

Commento: la norma riprende le modalità di determinazione e versamento del tributo stabilite dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, let b), del D.L. 35/2013. Si ricorda che il comune non può modificare le modalità di versamento, stante l'espressa deroga alla potestà regolamentare contenuta in proposito nell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011.

*Il comma 4 specifica le modalità di versamento previste per gli enti non commerciali, a decorrere dall'anno 2014, dal comma 721 dell'art. 1 della L. 147/2013, già anticipate per il 2013 dalla R.M. n. 7/DF del 05/06/2013.*

*Il comma 5 stabilisce il limite minimo per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006. Lo stesso può essere liberamente fissato dal comune, anche al di sotto del limite minimo di € 12,00, previsto dall'art. 25 della L. 289/2002 e operante in caso di mancata deliberazione del comune. Si evidenzia che l'importo minimo è riferito all'imposta annuale, relativa a tutti gli immobili posseduti.*

*Nel comma 6 si ribadiscono le regole di arrotondamento, previste dall'art. 1, comma 166, della L. 296/2006 (chiarendo cosa accade se la frazione è pari a 49 centesimi). Si ricorda che l'arrotondamento deve operarsi per ogni singolo codice tributo.*

*Il comma 7 reintroduce (in via facoltativa) la disposizione vigente nell'ICI, dettata dall'art. 59, comma 1, lettera i, del D.Lgs 446/97, la quale, seppure non richiamata nelle norme dell'IMU, si ritiene reintroducibile in virtù della potestà regolamentare. In base alla stessa i comuni possono considerare regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.*

## **ART. 19 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

*Commento: sono richiamate le norme riguardanti la dichiarazione IMU contenute nell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011. Inoltre, si prevede, come stabilito dall'art. 1, comma 720, della L. 147/2013, la possibilità per i contribuenti di presentare la dichiarazione in via telematica. Il comma 4 recepisce le nuove norme sulla presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali (art. 1, comma 719, L. 147/2013).*

## **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **ART. 20 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

*Commento: la norma riprende la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013. Si specifica che il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e la finalità del tributo, vale a dire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (come indicato dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013).*

*Nell'ultimo comma si fornisce la definizione di utenza domestica e di utenza non domestica.*

### **ART. 21**

#### **DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana (*adeguare in base alla norma di riferimento*), approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

*Commento: la disposizione opera un mero rinvio alle normative statali e comunali per l'individuazione dei rifiuti e di quelli speciali assimilati agli urbani. In particolare la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs 152/2006 e la classificazione nel successivo articolo 184. La disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è rinvenibile nell'art. 195, comma 2, lettera e, del D.Lgs 152/2006 e nell'art. 198, comma 2, lettera g, del medesimo decreto. In particolare quest'ultima rimette al comune il compito di assimilare, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, sulla base dei criteri dettati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e, del D.Lgs 152/2006. In assenza dell'emanazione del decreto statale previsto da quest'ultima norma, trovano ancora applicazione i criteri di cui al punto 1.1.1 della deliberazione interministeriale del 27/07/1984, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 13/09/1984 (art. 1, comma 184, let. b, L. 296/2006).*

**ART. 22**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

*Commento: la disposizione indica i soggetti passivi del tributo, richiamando quelli previsti dall'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, nonché la particolare disciplina dei locali con occupazione di durata temporanea inferiore, nell'arco dell'anno solare, a 6 mesi (comma 643) e dei locali in multiproprietà o dei centri commerciali integrati (comma 644).*

**ART. 23**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

*Commento: la disposizione specifica la definizione di locale e di area scoperta, non contenute nella norma di legge. In particolare, per i locali, si chiarisce che, in virtù dell'attrazione alla tassazione di tutti i locali posseduti o detenuti suscettibili di produrre rifiuti urbani (o assimilati), si considerano soggetti tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.*

**ART. 24**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: aree per deposito inerti.
  - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione

dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

*Commento: la norma riepiloga i locali e le aree non soggette al pagamento del tributo. In particolare, per quanto concerne quelli “non suscettibili di produrre rifiuti”, ricollegandosi alla previsione di cui all’art. 1, comma 641, della L. 147/2013, si procede ad indicare le fattispecie rientranti in tale definizione. Ovviamente, pur trattandosi di ipotesi che “di norma” non comportano la potenzialità di produzione dei rifiuti, è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun ente l’indicazione di tutte o alcune delle casistiche sopra riportate, anche in relazione alle peculiarità locali. Il comma 2, pur se non espressamente previsto dalla legge, in linea di continuità anche con l’orientamento ministeriale sussistente nei previgenti tributi in materia, specifica l’onere in capo al contribuente di dichiarare anche i locali/aree non suscettibili di produrre rifiuti, fornendo gli elementi o la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato.*

*In relazione alle casistiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si richiamano le disposizioni dell’art. 1, comma 641, della L. 147/2013, fornendo alcune esemplificazioni. In tale caso non sono stati previsti oneri dichiarativi in capo al contribuente, trattandosi di specifiche cause di esclusione.*

## **ART. 25 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504 (oppure della TIA1, di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all’art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) –*indicare sulla base dei regimi di prelievo che si sono succeduti nel tempo.*

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante notifica o PEC.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Definizione della superficie calpestabile: da intendersi la superficie utile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

*Commento: la norma definisce la superficie tassabile del tributo individuandola come previsto dai commi 645-648, dell’art. 1, della L. 147/2013.*

## **ART. 26 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente,

rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Meccanici	10%
Gommisti	10%
Macellerie	5%

*(indicare per ogni tipologia di attività economica la percentuale da applicare all'intera superficie dei locali/aree occupate – Si ricorda che la definizione delle predette percentuali deve avvenire sulla base di considerazioni tecniche legate alla differente incidenza di rifiuti speciali non assimilati presente nelle diverse tipologie di attività).*

3. *Adempimenti per il riconoscimento della detassazione (facoltativa-personalizzabile)*

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

*Commento: la disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 esclude dalla determinazione della superficie tassabile quella in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori. Pur avendo la norma richiamato il concetto di "prevalenza" della produzione di rifiuti speciali non assimilati, al fine di individuare le superfici non tassabili, si ritiene che debbano essere considerate solo quelle in cui avviene l'esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati in via continuativa, risultando altrimenti priva di significato la disposizione del successivo comma 682, punto 5, lettera a, dell'art. 1 della L. 147/2013, la quale prevede che il comune nel regolamento individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici dove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

*Nel comma 2 il comune prevede le differenti categorie di attività e le relative percentuali di abbattimento, seguendo le indicazioni ivi riportate. Nella determinazione delle percentuali, oltre a tenere conto dei parametri tecnici di produttività di rifiuti speciali non assimilati da parte delle diverse categorie di attività individuate, occorre considerare che, in base al dettato del comma 682 sopra richiamato, la percentuale di abbattimento va applicata sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

*Il comma 3 stabilisce gli adempimenti che devono porre in essere i contribuenti per fruire della relativa detassazione.*

*Il comma 4 disciplina quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della L. 147/2013, in base al quale i comuni, con il regolamento individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. In particolare il comma 4 definisce cosa si intenda per aree di produzione e per magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle medesime.*

## **ART. 27**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO**

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

#### **NON PREVISTO**

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, in base alla quale "per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati". La novella ha abrogato il previgente comma 661 ove si stabiliva una detassazione obbligatoria proporzionale ai rifiuti assimilati avviati al recupero in forma autonoma.*

*Nel comma 1 si riprende la previsione normativa, mentre il successivo comma 2 definisce il criterio per l'applicazione della riduzione.*

## **ART. 28**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente regolamento

*oppure* è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 32 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

*Commento: l'articolo riprende la previsione contenuta nell'art. 1, commi 651 e 652, della L. 147/2013, in base alla quale il comune può scegliere se determinare le tariffe:*

- in base ai criteri determinati dal D.P.R. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";*
- in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti.*

*Il comma 3 riprende le regole per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 1, comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.*

*Il comma 4 riprende la previsione del nuovo art. 193 del D.Lgs 267/2000, in base al quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove si rilevi uno squilibrio, è possibile incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali per ripianare lo stesso, anche se scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.*

## **ART. 29 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

*Commento: l'articolo si limita a riprendere quanto previsto dall'art. 1, comma 655, della L. 147/2013. Nel successivo articolo si riporta la previsione contenuta nello stesso comma che impone di detrarre dal costo da finanziare con il tributo quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.*

## **ART. 30 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 *oppure* per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

*Commento: la norma riprende la previsione dell'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, contenuta nell'art. 1, commi 641 e 654, della L. 147/2013. Poiché nella legge non si rinviene una precisa definizione del costo del servizio, nell'articolo sopra riportato si è stabilito:*

- *per gli enti che hanno adottato il metodo normalizzato, i costi sono quelli definiti dal D.P.R. 158/99;*
- *per gli enti che hanno adottato il criterio alternativo, la definizione dei costi e rimessa al piano finanziario, il quale comunque non può non considerare tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili al servizio. In ogni caso, in via prudenziale, si ritiene opportuno anche in*

*questo caso continuare a fare riferimento ai criteri del D.P.R. 158/99, in attesa di pronunce ufficiali.*

*Il comma 8 disciplina l'ipotesi di gettito a consuntivo eccedente o inferiore il costo consuntivo del servizio, riportando l'eccedenza in decurtazione del piano finanziario dell'anno successivo. Al contrario l'eventuale differenza negativa potrà riportarsi nel piano finanziario dei futuri esercizi solo se dovuta a fattori straordinari ed imprevedibili, tassativamente previsti.*

## **ART. 31 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del ..... Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg..... dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

*Commento: a norma dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il soggetto gestore del servizio deve redigere il piano finanziario, contenente la quantificazione dei costi del servizio. Il piano deve essere approvato dal Consiglio comunale o, qualora sia stata istituita l'autorità di bacino che in virtù delle specifiche norme regionali deve occuparsi del servizio, da quest'ultima.*

*Il comma 2 riporta, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/99, il contenuto del piano finanziario del tributo.*

## **ART. 32 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento

2. Metodo di calcolo delle tariffe: metodo normalizzato.

*Commento: l'articolo definisce l'articolazione e la modalità di determinazione delle tariffe del tributo. Le tariffe devono essere articolate sulla base delle categorie di attività definite dall'allegato 1 al presente regolamento. La definizione delle categorie:*

- nel caso di opzione per il metodo normalizzato, deve seguire quella prevista dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99, anche se si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie;
- nel caso di opzione per l'altro criterio, le categorie sono liberamente determinabili, sempre ovviamente aggregando le utenze con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

## **ART. 33**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

#### **Opzione metodo normalizzato**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. **i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.**

*Commento: la definizione della tariffa delle utenze domestiche dipende dalla scelta operata dall'ente in relazione al criterio di determinazione delle tariffe.*

*- in caso di opzione per il metodo normalizzato, sono richiamate le regole di determinazione della quota fissa e della quota contenute nel D.P.R. 158/99;*

*- in caso di opzione per il criterio alternativo, sono state previste due diverse ipotesi, a seconda che l'ente intenda dare rilievo nell'articolazione della tariffa per le utenze domestiche al numero degli occupanti.*

## **ART. 34**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

#### **Opzione metodo normalizzato.**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad 1 componente ogni 40 metri quadrati di abitazione dichiarati.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

## **ART. 35**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

#### **Opzione metodo normalizzato**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:  
la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;  
la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:  
la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;  
i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **ART. 36**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. *(Riportati a titolo di esempio. E' possibile modulare la norma come ritenuto più opportuno, anche in base alle informazioni disponibili).*

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

*Commento: la norma disciplina i criteri per la corretta classificazione delle utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo.*

*Il comma 1 prevede l'articolazione delle utenze in base alle categorie definite dal regolamento, come previsto dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013.*

*Il comma 2 stabilisce che l'inserimento delle diverse utenze nelle categorie avviene sulla base del codice ATECO, dell'autorizzazione o dell'attività dichiarata ai fini IVA.*

*Il comma 3 stabilisce il criterio per individuare la tariffa nel caso di più attività congiuntamente svolte nello stesso locale e per la classificazione delle attività non esplicitamente individuabili nell'elenco.*

*Il comma 4 definisce l'applicabilità ad ogni attività economica di una tariffa unica, in base alla classificazione operata, oppure la possibilità di applicare alla medesima attività più tariffe in base all'effettiva destinazione dei locali.*

## **ART. 37 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

*Commento: l'articolo disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso o della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge.*

*La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa. In mancanza il termine dell'obbligazione tributaria decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria.*

## **ART. 38 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 656, della L. 147/2013.*

### **ART. 39 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. (porta a porta).

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 657, della L. 147/2013. L'ente può stabilire o una percentuale unica di abbattimento, minimo del 60%, per tutte le utenze ubicate ad una distanza superiore dal più vicino punto di raccolta a quella indicata nel regolamento, oppure fissare diverse percentuali, graduate in base alla distanza. **Si ritiene opportuno, nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" specificare che tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.***

*Nell'articolo si specifica altresì che per il conteggio della distanza non si considerano le strade private di accesso alle abitazioni.*

*L'ultimo comma disciplina gli adempimenti in capo al contribuente per fruire della riduzione.*

### **ART. 40 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

***non previsto***

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:

***non previsto***

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (*o diversa periodicità*) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

*Commento: la norma disciplina le riduzioni e le esenzioni che il comune può prevedere a norma dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013. Trattasi di opzioni facoltative, per cui l'ente è libero di inserire tutte o alcune delle ipotesi o anche di non prevederne nessuna. Analogamente l'ente è libero di prevedere per le ipotesi selezionate la riduzione, senza alcun limite minimo né massimo, potendo altresì disporre l'esenzione dal tributo. Nel caso di opzione per il metodo normalizzato è opportuno stabilire se la riduzione riguarda la quota fissa o quella variabile o entrambe.*

*Il comma 3 disciplina la decorrenza delle riduzioni e delle esenzioni, nonché gli adempimenti che deve porre in essere il contribuente per usufruirne.*

**ART. 41**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

**Non previsto**

*Commento: la norma dà attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, in base alla quale nella modulazione della tariffa delle utenze domestiche sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle predette utenze.*

*Tali riduzioni, che si traducono in uno spostamento di costi dalle utenze domestiche a quelle non domestiche (di natura variabile), possono essere variamente disciplinate, stabilendo riduzioni:*

*- collettive, che premiano indistintamente tutti gli utenti domestici. In questo caso la quota di riduzione dei costi imputati alle utenze domestiche è determinata in relazione ad una percentuale dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata o ad una quota dei proventi derivanti dal recupero dei rifiuti o della riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti.*

*- individuali, concesse esclusivamente agli utenti che effettuano la raccolta differenziata (es. con conferimenti all'isola ecologica, attuando il compostaggio domestico, ecc).*

*Il comma 4 specifica che le riduzioni individuali sono calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsate in caso di incapienza.*

**ART. 42**  
**RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. I locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente sono esenti dal tributo a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;  
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria (o l'esenzione) sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

*Commento: l'articolo disciplina la facoltà concessa ai comuni di prevedere la riduzione del tributo dovuto o l'esenzione in favore delle utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 1, comma 659, L. 147/2013).*

**ART. 43**  
**ALTRE AGEVOLAZIONI**

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

del 50% per i fabbricati posseduti da anziani domiciliati in strutture (case di riposo e Istituti) e non o locati da terze persone;

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

le abitazioni sfitte vuote e senza utenze (acqua e luce) ed i locali commerciali e/o artigianali vuoti e privi di attività economica all'interno.

Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Modalità di finanziamento delle riduzioni/esenzioni libere: inserimento nel piano finanziario.

*Commento: la norma recepisce la facoltà concessa dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 ai comuni di stabilire nel regolamento eventuali esenzioni e riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. Le riduzioni/esenzioni sono liberamente disciplinabili purché tengano anche conto dell'ISEE.*

*Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:*

*inserendolo nel piano finanziario e, quindi, addossandolo a tutti i soggetti passivi del tributo; mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune.*

#### **ART. 44**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 scelta tra quelle più favorevoli.

*Commento: la norma disciplina l'ipotesi in cui siano applicabili contemporaneamente più riduzioni. In tale caso l'ente può scegliere se applicarle con un meccanismo "a cascata", oppure limitare l'applicazione solo ad un numero massimo, scegliendole tra quelle più favorevoli per il contribuente.*

#### **ART. 45**

### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

*Commento: la norma stabilisce che il costo delle riduzioni previste dal regolamento è inserito nel piano finanziario del tributo, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo relativo alle altre agevolazioni.*

#### **ART. 46**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 0% (*massimo 100%*) oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (*o del relativo canone*) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art 1, commi 662-665, della L. 147/2013.*

#### **ART. 47 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013.*

#### **ART. 48 RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 nonché tramite bollettino di conto corrente postale *ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:*  
RAV, MAV.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza 16/07 – 16/09 e 16/11 o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 4,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

*Commento: l'articolo disciplina il versamento della TARI. Il primo comma ribadisce gli strumenti di pagamento ammessi dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, i quali non possono essere oggetto di diversa previsione regolamentare, stante l'espressa deroga alle norme dell'art. 52 del D.Lgs 446/9 contenuta nella norma richiamata. Si ritiene tuttavia che, nell'ambito delle modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali l'ente possa liberamente scegliere quali strumenti attivare (sono esempi di tali strumenti i R.I.D., i M.A.V., i pagamenti tramite sportelli A.T.M., tramite P.O.S., carte di debito e credito, ecc.).*

*Il comma 2 stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 689, della L. 147/2013, che il tributo è versato a seguito della liquidazione operata dal comune che invia al contribuente apposito avviso di pagamento, con annesso modello di versamento precompilato. La norma indica il contenuto minimo dell'avviso, nel rispetto anche della disposizione dell'art. 7 della L. 212/2000.*

*Il comma 3 disciplina le scadenze e le rate del tributo che possono essere liberamente fissate dal comune, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale e si permetta in unica soluzione il versamento del tributo entro il 16 giugno di ogni anno. Tali scadenze non necessariamente devono coincidere con quelle dell'IMU e delle TASI, nonostante siano tutte componenti della IUC. In proposito si può ritenere che la previsione normativa richieda che sia consentito al contribuente versare almeno in due rate e che il pagamento integrale del tributo avvenga in un arco temporale minimo di almeno un semestre, lasciando per il resto un'ampia libertà agli enti. La norma non prevede che le rate debbano scadere il giorno 16 del mese, salvo quella in unica soluzione nel mese di giugno. Tuttavia, ciò potrebbe essere consigliabile per allineare le scadenze della TARI con quelle ordinariamente previste per i tributi che si versano con il modello F24.*

*Il comma 4 disciplina l'importo minimo del tributo, al di sotto del quale non è dovuto il versamento né sono effettuati rimborsi.*

*Il comma 5 stabilisce che eventuali conguagli del tributo riferiti all'anno precedente o all'anno in corso (ad esempio per modica del numero dei componenti o per variazioni della destinazione delle superfici) possono riscuotersi in unica soluzione.*

*Il comma 6 stabilisce il riversamento alla Provincia delle somme riscosse per il tributo provinciale, rimettendo le modalità ad appositi provvedimenti o accordi tra gli Enti interessati.*

*Il comma 7 stabilisce la procedura in caso di mancato pagamento delle somme richieste con l'avviso, prevedendo l'invio di un primo sollecito, tramite posta certificata o raccomandata e, in caso di perdurante inadempienza, l'invio dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi.*

*Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile affidare, fino alla scadenza del contratto, l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES. E' altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.*

## **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **ART. 49 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

*Commento: la norma richiama il presupposto contenuto nell'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del D.L. 16/2014, nonché la finalità dello stesso, individuata dall'art. 1, comma 639, della medesima legge, nel finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni. Si sottolinea tuttavia che il finanziamento non necessariamente deve essere integrale.*

### **ART. 50 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% (*misura da stabilire, compresa tra il 10% ed il 30%*), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

*Commento: la norma riprende i soggetti passivi identificati dall'art. 1, comma 671, della L. 147/2013.*

*Il comma 2 evidenzia la particolarità del rapporto tributario nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa. Infatti, in tale fattispecie, a mente dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, sorgono due obbligazioni tributarie, tra loro autonome. Una in capo al titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura compresa*

*tra il 70% ed il 90% del tributo, e l'altra in capo all'occupante, nella misura compresa tra il 10% ed il 30% del tributo. Spetta al comune stabilire quest'ultima percentuale, nell'ambito del range ammesso dalla legge. Il comma inoltre, per effetto del combinato disposto dell'art. 1, commi 671 e 681, della L. 147/2013, sottolinea che in caso di una pluralità di possessori e una pluralità di detentori (occupanti), le due obbligazioni tributarie presentano ciascuna carattere solidale. Il comma 3 riprende la previsione dell'art. 1, comma 673, della L. 147/2013, mentre il comma 4 ed il comma 5 le norme rispettivamente dei commi 672 e 674 del medesimo articolo.*

## **ART. 51 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.  
Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

*Commento: la norma disciplina gli oggetti imponibili della TASI, riprendendo, ai commi 1 e 2, la loro individuazione operata dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013.*

*Il comma 2 richiama, come previsto dalla legge, la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 504/1992 per l'IMU.*

*Il comma 3 riprende la definizione di abitazione principale contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.*

*Il comma 4 fornisce la definizione di area edificabile, riprendendo, quella prevista ai fini IMU dall'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 504/92. Viene anche riportata la specifica contenuta nell'art.36 del D.L. 223/2006.*

*Il comma 5 riprende la definizione del momento in cui avviene il passaggio dall'area fabbricabile al fabbricato ai fini dell'applicazione dell'IMU, contenuta nella lettera b dell'art. 2 del D.Lgs 507/92.*

*Il comma 6 richiama le fattispecie esenti per legge.*

## **ART. 52 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

*Commento: l'articolo individua il momento del sorgere dell'obbligazione tributaria nell'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile soggetto al tributo, in aderenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013.*

*In mancanza di una diversa previsione di legge, l'obbligazione tributaria ha una durata temporale computata in giorni, non essendovi una norma, come nell'IMU, che stabilisca un'applicazione su base mensile del tributo.*

*Il comma 2 disciplina la cessazione dell'obbligazione per il detentore, trattandosi di una situazione di fatto. Si stabilisce che, di norma, l'obbligazione cessa con il termine della detenzione stessa, purché il contribuente presenti la prescritta dichiarazione nei termini. Altrimenti, l'obbligazione cessa dalla data di presentazione della dichiarazione, fatta salva la possibilità di presentare idonea prova contraria. Tale previsione non è indicata per i possessori, tenuto conto che la cessazione del possesso è di norma accertabile dalle risultanze catastali o dei pubblici registri immobiliari. In proposito, il richiamo operato dall'art. 1, comma 687, alle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, per ciò che concerne la dichiarazione TASI, si ritiene che la cessazione del possesso, di norma, non comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione trattandosi di informazioni comunicate ai comuni per mezzo del MUI (modello unico informatico).*

*Si evidenzia, comunque, che la specifica di cui al secondo periodo del secondo comma appare necessaria solamente per gli enti che decidono di procedere alla liquidazione d'ufficio del tributo. Come di seguito specificato, la nuova formulazione del comma 688 fa ritenere che il tributo sia ordinariamente da versarsi in autoliquidazione.*

## **ART. 53 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. *Riduzione fabbricati storici e inagibili/inabitabili: 50% sui fabbricati inagibili/inabitabili. – nessuna riduzione per i fabbricati storici.*

*Commento: la norma richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 675, della L. 147/2013, in base al quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.*

*In merito all'applicabilità anche alla TASI della riduzione della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 per le fattispecie indicate al comma 2, occorre evidenziare che al momento non c'è accordo unanime, pur potendosi ritenere che le medesime facciano parte della determinazione della base imponibile. Pertanto, si ritiene che possa rimettersi alla facoltà regolamentare dell'ente chiarire, in attesa di pronunce ufficiali, la spettanza del predetto abbattimento della base imponibile.*

#### **ART. 54 ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

*Commento: la norma riprende le previsioni dei commi 676-678 dell'articolo 1 della L. 147/2013, come integrati dall'art. 1 del D.L. 16/2014 rimettendo alla deliberazione annuale di approvazione delle aliquote la loro eventuale differenziazione e la loro misura.*

#### **ART. 55 DETRAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:  
**non previste**

*Commento: la disposizione introduce la facoltà per il comune di prevedere specifiche detrazioni, in virtù di quanto previsto sia dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 e, più in generale, nell'esercizio della potestà concessa dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013. La detrazione può anche essere fissata in maniera differenziata, per categorie di contribuenti. Inoltre, si ritiene che il comune possa estenderla anche in favore degli utilizzatori che destinano l'immobile ad abitazione principale (facoltativo).*

## **ART. 56**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:

**non previsto**

2. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: ***i beni merce***

.....

*Commento: l'articolo riprende la previsione dell'art. 1, comma 679, della L. 147/2013 il quale consente ai comuni di prevedere delle riduzioni o anche l'esenzione per le fattispecie indicate. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 682, il comune può stabilire anche delle riduzioni per delle fattispecie diverse da quelle sopra indicate, purché tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.*

## **ART. 57**

### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune (è possibile indicarne anche solo alcuni, in base al presunto gettito del tributo ed ai costi dei servizi):

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. ecc.

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

*Commento: secondo l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 il regolamento deve individuare i servizi indivisibili e identificare analiticamente per ciascuno dei servizi i relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI. L'articolo si limita ad individuare i servizi (tutti o alcuni dei servizi indivisibili erogati dal comune), rimettendo alla deliberazione annuale il compito di quantificare i costi, nell'ambito di quelli specificati e la percentuale di copertura assicurata dalla TASI. L'identificazione dei costi deve avvenire imputando tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili, considerando anche le quote di costi comuni e generali, secondo criteri economici (coerentemente con il riferimento normativo ai costi e non alle spese).*

## **Art. 58**

### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. **Opzionale: autoliquidazione**

2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, approvato con D.M.....

3. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese. *La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il*

*primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.*

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

*Commento: la nuova formulazione del comma 688 dell'articolo unico della L. 147/2013, introdotta dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014, sembra configurare la TASI come un tributo da versare in autoliquidazione. Permane tuttavia qualche perplessità legata all'ancora vigente disposizione contenuta nel comma 689, il quale continua a prevedere che: "con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori". In attesa dell'emanazione del citato decreto, si deve ritenere comunque che, salvo diversa volontà dell'ente da esprimersi in sede regolamentare, il tributo debba essere "autoliquidato" da contribuente.*

## **ART. 59 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 4,00

*Commento: in questo articolo deve essere fissato l'importo minimo per il versamento, tenuto conto delle norme dell'art. 25 della L. 289/2002). Tuttavia, tenuto conto della possibilità che l'importo del tributo sia anche particolarmente basso, specie alla luce dell'eventuale suddivisione per quote di possesso e della presenza dell'obbligazione dell'utilizzatore (che può essere tenuto a pagare anche solo il 10% del tributo complessivo), si ritiene opportuno stabilire un importo inferiore a 12 euro.*

## **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 60 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione

non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

*Commento: la norme riprende le previsioni dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013. Si specifica, come previsto nel comma 703 che per l'IMU continuano a valere le norme specifiche, contenute nell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 e nel D.M. 30/10/2012, oltre che nel regolamento comunale IMU. Per la TASI, si rinvia a quanto previsto dal comma 687, in base al quale ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Tuttavia, si stabilisce che, in sede di prima applicazione, sono valide le dichiarazioni IMU-ICI presentate e che, in assenza di dati, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione da parte degli utilizzatori (che non compaiono nelle dichiarazioni IMU).*

## **ART. 61 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. *(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti). – indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe*

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

e. Numero degli occupanti i locali *(solo se necessario)*;

f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – *(da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo)* eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

*Commento: la norma disciplina la presentazione della dichiarazione TARI, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 686, della L. 147/2013.*

**ART. 62**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

*Commento: la norma disciplina i rimborsi e la compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 164 e 168, della L. 296/2006, richiamati dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.*

**ART. 63**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

*Commento: la disposizione riprende quanto previsto dall'art. 1, comma 692, della L.147/2013. Si ritiene che l'ente possa nominare funzionari responsabili diversi per i vari tributi componenti la IUC, a seconda della propria realtà organizzativa. In questo caso la scelta deve essere esplicitata nel regolamento. Da verificare, comunque, se la norma consenta la rappresentanza in giudizio, in deroga alle regole generali, anche al funzionario responsabile IMU, tenuto conto delle norme dell'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 e dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs 504/92.*

**ART. 64**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede

all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

*Commento: l'articolo disciplina l'attività di controllo e di accertamento del tributo, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto concerne la TARI. Si ricorda che l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate. Nell'eventualità la circostanza va indicata nel regolamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Come già specificato è altresì possibile affidare all'esterno, seguendo le procedure ordinarie di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 o quella speciale del comma 147 (per TARI e TASI) anche la riscossione spontanea del tributo.*

**ART. 65**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

*Commento: l'articolo rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (commi 695-699, dell'art. 1 della L. 147/2013 e norme speciali, ove prevalenti, per l'IMU). L'ultimo comma può prevedere ulteriori circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto della normativa statale in materia di sanzioni (art. 1, comma 700, L. 147/2013).*

**ART. 66**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

*Commento: con il presente articolo l'ente può applicare alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, rinviando allo specifico regolamento comunale. Inoltre, è possibile specificare nel presente l'articolo l'eventuale applicabilità alla IUC degli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/97, tra i quali, ad esempio, l'adesione agli inviti al contraddittorio. Per l'IMU è possibile altresì prevedere il pagamento delle somme derivanti dall'accertamento con adesione in forma rateale senza interessi (art. 8, comma 5, D.Lgs 23/2011).*

**ART. 67**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

*Commento: la norma contiene un generico rinvio alle procedure di riscossione coattiva ammesse dalla legge. Data la fluidità della normativa in materia, alla luce anche della delega relativa alla riforma della riscossione coattiva dei tributi comunali contenuta nella legge di delega fiscale, non è opportuno, al momento, inserire altre specifiche in proposito nel regolamento.*

**ART. 68**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 4,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

*Commento: il limite minimo, dopo l'eliminazione del limite di € 30,00 vigente fino al 31/12/2013 ad opera dell'art. 1, comma 736, della L. 147/2013, si ritiene oggi sia libero. La sua determinazione deve eseguirsi sulla base della valutazione dei costi-benefici derivanti dall'attività di accertamento/riscossione coattiva.*

**ART. 69**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

Sono possibili dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni degli importi dovuti in forma spontanea o a seguito di notifica di avviso di accertamento, subordinate a richiesta scritta all'Ufficio Tributi ed alla disamina ed accettazione della pratica da parte del Funzionario Responsabile.

*Commento: in questo articolo possono essere previste eventuali modalità per ottenere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento.*

**ART. 70**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 71**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 72**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.  
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES (oppure se l'Ente non ha adottato la tares nel 2013 della Tarsu o della Tia), nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

